



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**
Direzione Generale per le politiche previdenziali
Divisione v



Partenza - Roma, 29/05/2008
Prot. 24 / V / 0008359

- **Agli Istituti di Patronato e di Assistenza
Sociale**

- **Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Ispezione del lavoro**

E, p. c. **Agli Enti di Previdenza ed Assistenza
Sociale**

LORO SEDI

Allegati n.: 1

Oggetto: Schema tipo di convenzione per l'assistenza in sede giudiziaria.

In ordine all'attività di assistenza in sede giudiziaria di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n. 152, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 9 della legge suindicata, come è noto, gli Istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con avvocati, copia delle quali è poi trasmessa alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti, le quali provvedono a comunicarle alle corrispondenti sedi degli Istituti previdenziali che erogano le prestazioni.

Per quanto attiene al nuovo sistema di partecipazione dell'assistito alle spese legali, occorre ribadire che detta partecipazione non esclude comunque il principio della totale gratuità dell'assistenza, per cui la stessa non può in alcun modo configurarsi come una forma di finanziamento del Patronato, dovendo invece assumere la natura di onere posto a carico dell'interessato riferibile al complesso delle spese, competenze ed onorari da corrispondere al legale che ha assunto la difesa giudiziale.

Tale onere è concordato in misura agevolata, in quanto la legge ha espressamente autorizzato gli Istituti di patronato a stipulare con gli avvocati apposite convenzioni, con facoltà di stabilire limiti e modalità di partecipazione alle spese

legali anche in deroga alle tariffe professionali vigenti, evidenziando, nel contempo, la legittimità, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza in materia, di una rinuncia preventiva, totale o parziale, alle competenze ed onorari di causa, in special modo per quei giudizi conclusi con vittoria di spese a carico di controparte.

Al fine di garantire l'effettività delle agevolazioni riconosciute agli assistiti in tema di prestazioni professionali, la legge prevede la nullità di ogni patto convenzionale col quale si stabilisca per l'avvocato un compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, c.d. "divieto di patto quota lite" che, data la specialità della disciplina prevista dall'art. 9 della legge n. 152/2001, permane integro anche dopo l'introduzione della recente normativa contenuta nell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 04 luglio 2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Decreto Bersani).

Al pagamento del contributo per le spese di patrocinio legale non sono tenuti i percettori di un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

Tale contributo è ridotto nella misura del 50% per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione.

Il concorso alle spese di patrocinio legale, per coloro che non ne siano legalmente esonerati, predeterminato entro un importo massimo in relazione alla tipologia e al diverso grado di giudizio, può essere anche modulato con la previsione di un contributo base e di un eventuale contributo aggiuntivo, sempre a favore del legale, quale ulteriore concorso dell'assistito alle spese di patrocinio legale nel caso di giudicato positivo (sentenza definitiva) con totale compensazione delle spese di lite.


Le convenzioni non possono ovviamente contenere disposizioni in contrasto con le norme che disciplinano la professione forense e con quelle che dettano i principi di deontologia professionale.

In relazione alla diversa tipologia delle controversie previdenziali ed assistenziali ed alle diverse competenze giurisdizionali in materia (giudice ordinario, TAR, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte Costituzionale), o ai giudizi avanti alle Magistrature superiori, va riconosciuta la facoltà degli Istituti di patronato di

procedere alla sottoscrizione di convenzioni con avvocati anche limitatamente a determinate competenze territoriali o giurisdizionali.

Ciò premesso, si allega lo schema di convenzione tipo - che sostituisce il precedente emanato con nota circolare n.19/97, prot.13/PS-140334/P-A, del 12 febbraio 1997 - cui gli Istituti di patronato dovranno attenersi nell'espletamento della loro attività di assistenza in sede giudiziaria, tenuto conto che il suddetto schema, vincolante nei suoi elementi essenziali, è suscettibile di integrazioni in ossequio al principio privatistico dell'autonomia negoziale .

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni GEROLDI)



**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA
IN SEDE GIUDIZIARIA**

(ex Art. 9 Legge 30 marzo 2001, n. 152)

Art. 20 comma 5, L. 152/01

L'Istituto di patronato (.....) in persona del (.....) Sede di (.....)

e

l'Avv. (.....) nato a (.....) il (.....), iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (.....), con studio in (.....) Via (.....) , successivamente indicato con il termine "legale convenzionato",

PREMESSO

- A) che l'Istituto, Ente di patronato e di assistenza sociale regolato dalla legge 30 marzo 2001 n. 152, nell'ambito della attività istituzionale di assistenza e tutela posta in essere in favore dei propri assistiti, è chiamato ad assicurare loro la tutela in sede giudiziaria avvalendosi dell'opera di avvocati con i quali stipula apposite convenzioni;
- B) che ai sensi dell'art. 9 della legge 152/2001, le convenzioni possono prevedere limiti e modalità di partecipazione dell'assistito alle spese di patrocinio legale, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico sociali perseguite dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
- C) che la legge prevede che non sono tenuti alla partecipazione alle spese di patrocinio legale e di assistenza giudiziaria i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore all'importo del trattamento minimo annuo del F.p.l.d., mentre la quota di partecipazione alle spese è ridotta del 50% per i soggetti che percepiscono redditi non superiori al doppio dell'importo del trattamento minimo annuo del F.p.l.d.;
- D) che ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni per l'esonero totale o parziale dalla partecipazione alle spese, l'interessato dovrà rilasciare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 152/2001;
- E) che il patrocinio in sede giudiziaria è comunque regolato dalle norme del codice di rito e da quelle che disciplinano la professione forense;
- F) Che in forza del rapporto convenzionale il legale assume il patrocinio dell'assistito per libera scelta, espressamente richiamandosi alle finalità etico sociali perseguite dagli Istituti di patronato;
- G) Che è fatto divieto al legale convenzionato di stipulare analoghe convenzioni con altri Istituti di patronati e di stipulare, altresì, con gli assistiti, anche in deroga alla disciplina vigente, e neppure per interposta persona, alcun patto di compenso relativo ai beni oggetto delle controversie, sotto pena di nullità e di risarcimento del danno;
- H) che ai sensi e per gli effetti del già richiamato art. 9 della legge n. 152/2001, in presenza di esonero totale dell'assistito per motivo di reddito, nessuna quota di partecipazione potrà mai essere

pretesa dal legale convenzionato nei confronti degli assistiti, né tantomeno nei confronti dell'Istituto di

I) Che in presenza della condizione reddituale, il contributo base di partecipazione degli assistiti alle spese di patrocinio, da pagarsi direttamente al legale convenzionato, è fissato nella misura sotto indicata:

- a) Per le cause avanti la Magistratura ordinaria di 1° grado e avanti la Corte dei Conti (Sezioni regionali) €. 200,00;
- b) Per le cause avanti la Magistratura ordinaria in grado di appello, avanti il TAR, alla Corte dei Conti (Sezioni Centrali di Appello) €. 250,00;
- c) Per i giudizi avanti la Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e Corte di Giustizia CEE, €. 300,00;

L) Che resta comunque fermo il diritto del legale convenzionato a percepire gli eventuali importi liquidati dal giudice a titolo di spese di lite a carico della controparte e distratte in suo favore ex art. 93 c.p.c.;

M) Che in caso di giudizio conclusosi definitivamente con esito positivo per l'assistito, ma con totale compensazione delle spese di lite, il legale convenzionato potrà pretendere dall'assistito che non ne sia legalmente esonerato, e comunque nei limiti dell'esonero di cui in premessa, l'ulteriore quota di partecipazione alle spese di patrocinio, aggiuntiva rispetto a quella indicata al paragrafo I), nella misura non superiore a €. 300,00 per i giudizi di 1° grado e avanti la Corte dei Conti (Sezioni regionali); €. 400,00 per i giudizi di appello e per quelli avanti il TAR e la Corte dei Conti (Sezioni Centrali di Appello), ed €. 500,00 per i giudizi avanti la Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia CEE;

CONVENGONO

1.) La premessa è parte integrante del presente accordo e sulla stessa le parti espressamente concordano.

2.) Il legale convenzionato vaglierà preventivamente, in collaborazione con gli operatori di patronato addetti ed eventualmente con il Consulente medico, quando il caso lo richieda, la fondatezza o meno delle ragioni dell'interessato in ordine all'esperibilità del giudizio, onde evitare cause manifestamente infondate e temerarie.

3.) Il legale convenzionato assume, per libera scelta, ed a richiesta dell'assistito, la difesa giudiziale dei suoi diritti ed interessi, sulla base del conferimento del mandato ad lites.

4.) Con l'avvenuto conferimento del mandato ad lites il legale convenzionato provvederà a comunicare direttamente all'assistito, e per conoscenza alla Sede di Patronato, tutte le notizie relative all'iter della causa, comprese le eventuali possibilità di conciliazioni o transazioni della causa, e rimetterà comunque all'Istituto di patronato copia della comunicazione dell'esito finale del giudizio, unitamente alla copia della sentenza. Copia dell'atto introduttivo del giudizio, con l'indicazione che il ricorrente è assistito in sede amministrativa dall'Istituto di patronato - anche al fine di una eventuale richiesta di intervento ex art. 446 c.p.c. - dovrà sempre essere rimessa dal legale convenzionato alla Sede dell'Istituto

5.) Il legale convenzionato si impegna a non richiedere all'assistito alcuna altra somma diversa da quelle eventualmente sopra indicate, rimettendo direttamente all'indirizzo dell'assistito - e in copia

alla Sede dell'Istituto – la fattura relativa all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione alle spese di patrocinio legale, della quale dovrà essere inserita copia nel fascicolo agli atti di patronato, per il riscontro da parte degli Ispettori del lavoro in sede di verifica dell'attività.

6.) Il legale convenzionato, per apprezzabile spirito di solidarietà e di condivisione dei principi che ispirano l'attività dell'Istituto, dichiara di rinunciare preventivamente alle competenze ed onorari nell'eventualità di esito negativo della causa e di esonero reddituale dell'assistito dalle spese di patrocinio, per cui nulla pretenderà né da questo e tantomeno dall'Istituto

7.) Il legale convenzionato opererà secondo linee di condotta compatibili con quanto stabilito dai protocolli di intesa in essere tra il Patronato e gli Enti o le Amministrazioni che erogano le prestazioni previdenziali ed assistenziali in materia di contenzioso giudiziario, ed inoltre si impegna a non assistere in giudizio in proprio o per interposta persona, per la stessa causa o per fasi successive di giudizio, i soggetti tutelati sulla base della presente convenzione.

8.) Il mancato rispetto degli impegni sopra indicati e l'adozione di comportamenti contrari alle norme deontologiche sono causa di disdetta della presente convenzione.

8.) In caso di disdetta della convenzione il legale dovrà comunque portare a definizione le cause assunte dagli assistiti tramite convenzione, alle stesse condizioni concordate nella convenzione stessa. In tal caso egli si impegna a fornire tutte le informazioni che verranno richieste e dovrà restituire, al termine del giudizio, l'intero fascicolo di causa ed ogni altro documento affidatogli.

9.) Il legale convenzionato, con la sottoscrizione della presente convenzione, riconosce e dà atto che dalla stessa non deriva alcun rapporto di collaborazione continuativa né alcuna attività di collaborazione coordinata con il Patronato, essendo l'attività convenzionale svolta mera espressione di una volontaria e spontanea collaborazione accettata per libera scelta e anche per i principi etico sociali richiamati, per cui nessun onere potrà derivare all'Istituto

10.) Il Legale convenzionato riconosce che nessun onere può essere posto a carico dell'Istituto nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non abbia potuto o non si stato possibile acquisire dall'assistito la quota di concorso alle spese per il patrocinio legale e l'assistenza in sede giudiziaria.

11.) La presente convenzione che decorre dal _____, scade il 31 dicembre di ciascun anno e può essere rinnovata anche tacitamente;

12.) La presente convenzione potrà essere risolta da entrambe le parti in qualsiasi momento. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso dovrà essere comunicato con preavviso di almeno tre mesi.

.....li.....

.....

.....